



Partecipazione gratuita
EMISSIONI IN ATMOSFERA:
OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI...
CNA INCONTRA GLI ISPETTORI ARPAV



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

MARTEDÌ 29 ottobre – ore 18.30
CNA Este, Via Versori – Este (PD)

- Quali impianti - attività aziendali soggetti all'obbligo
- Quali procedure
- Quali controlli e sanzioni

INTERVENGONO:

ALESSANDRA CAVAGGION
Ispettrice - Tecnico Prevenzione ARPAV di Padova

Andrea SACCARDO
Resp. servizio Ambiente e Sicurezza CNA Padova

Boris SARTORI
Coord. Bassa Padovana CNA Padova

Di cosa si occupa ARPAV

RELATORE: Tecnico della Prevenzione Dott.ssa Alessandra Cavaggion



ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

ARPAV si occupa di:

- Acqua**: ARPAV si occupa di: controllo, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati relativamente a acque interne, meteorologiche e di falda, con indagini e accertamenti tecnici necessari e stabilisce la qualità.
- Agenti Fisici**: ARPAV si occupa di: attività di coordinamento, specializzazione e indirizzo, raccolta ed elaborazione dati su inquinamento ambientale da agenti fisici.
- Agrometeo**: ARPAV si occupa di: studi climatologici e analisi/previsione di eventi meteorologici avversi, analisi e previsione del probabile sviluppo delle principali frangenti, altre informazioni di supporto agrometeorologico al settore primario.
- Alimenti**: ARPAV effettua Determinazioni analitiche di tipo chimico, fisico, microbiologico su alimenti e acque potabili al fine di determinarne la qualità e la sicurezza.
- Ambiente e salute**: La pagina riporta contenuti relativi all'attività di ARPAV sull'argomento e informazioni sugli aspetti ambientali e sanitari per alcune materie, indicando siti istituzionali di riferimento.
- Amianto**: La pagina riporta contenuti sull'argomento e indicazioni su cosa fare in presenza di amianto, gli aggiornamenti periodici e i risultati raggiunti con il progetto mappatura amianto.
- Aria**: ARPAV si occupa di: controllo, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati sulla qualità dell'aria e sulle problematiche legate ai diversi aspetti dell'inquinamento atmosferico.
- Climatologia**: ARPAV si occupa di: monitoraggio delle condizioni climatiche sul territorio regionale, produzione e aggiornamento degli indicatori climatici, monitoraggio degli ambienti glaciali e periglaciali della montagna, produzione di commenti e report climatici periodici.
- Energia**: ARPAV si occupa di: formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica.
- Idrologia**: ARPAV si occupa di: coordinamento regionale di attività relativamente ai temi dell'idrologia e dell'idraulica regionali, valutazione del rischio idraulico e idrogeologico, organizzazione della funzione di Protezione Civile Regionale-CFD in tema di gestione della sala operativa CFD e delle reti di monitoraggio.
- Luminosità del cielo**: L'aumento della luminosità del cielo notturno è importante per il suo impatto ambientale in quanto provoca effetti negativi sulla biosfera, sulla vita dell'uomo ed influisce su aspetti culturali.
- Meteo**: ARPAV si occupa di: analisi e previsione della situazione meteorologica nella regione, ricerca e sviluppo in campo meteorologico, radar-meteorologico, climatologico ed ambientale.
- Neve**: ARPAV si occupa di: raccolta di dati e informazioni e predisposizione di documenti relativi alle condizioni del manto nevoso, alla stabilità e ad eventi valanghivi passati e recenti, diffusione agli organismi di protezione civile e al pubblico di informazioni relative alle condizioni del manto nevoso e al pericolo di valanghe.
- Pollini**: ARPAV si occupa di: monitoraggio dei pollini con produzione di bollettini settimanali e costruzione del...
- Rifiuti**: ARPAV si occupa di: controllo e vigilanza, raccolta ed elaborazione dati sui rifiuti urbani, rifiuti speciali e compostaggio.
- Siti contaminati**: ARPAV si occupa di: esecuzione delle verifiche tecniche, sia in fase istruttoria che attraverso sopralluoghi in sito con campionamento ed analisi, necessarie a valutare la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa per la procedura di bonifica dei siti contaminati.
- Suolo**: ARPAV si occupa di: rilevamento ed analisi dei suoli per l'elaborazione di carte pedologiche, carte applicative, per la conoscenza, il monitoraggio e la protezione del suolo.

29 Ottobre 2019

OBIETTIVI ARPAV



L'Agenzia persegue **due obiettivi** strettamente **connessi**:

- la **prevenzione**, attraverso la ricerca, la formazione, l'informazione e l'educazione ambientale.
- la **protezione**, attraverso i controlli ambientali che tutelano la salute della popolazione e la sicurezza del territorio;

Chi si avvale dei servizi ARPAV?



Regione, Province, Comuni, Procura, Prefettura, VVF e Forze dell'Ordine per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale

Aziende Sanitarie (ULSS) sia per l'espletamento delle attività laboratoristiche sia per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche per il monitoraggio delle matrici ambientali, per una successiva valutazione di natura sanitaria (svolta dalle ULSS)

il Cittadino può rivolgersi all'ARPAV per segnalare situazioni, fonti o fattori di inquinamento ambientale. E' preferibile, tuttavia, che eventuali richieste di intervento siano inoltrate tramite Amministrazione Locale (il **Comune** innanzitutto, cui spetta effettuare il **controllo di primo livello**) al fine di poter razionalizzare al meglio l'utilizzo delle risorse disponibili.

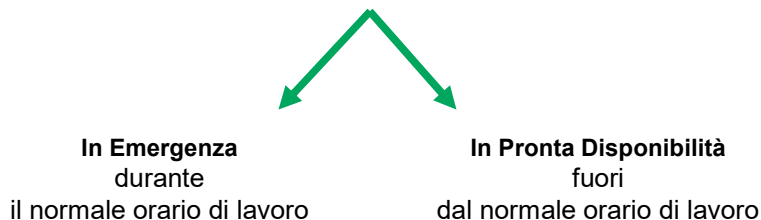
INTERVENTI DEL SERVIZIO CONTROLLI



Gli interventi si distinguono in:

Programmati: piani di monitoraggio ed attività pianificata con la Provincia, il Comune, ...

Non Programmati: attività svolte su segnalazioni degli Enti Istituzionali o di privati cittadini



Autorizzazione Generale Generica Art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06



Parte V del D.Lgs. 152/06



TIPOLOGIA DI ATTIVITA'/IMPIANTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE GENERALE

Ai sensi dell'art. 272 TUTTI GLI IMPIANTI e/o ATTIVITA' riportati nella parte II dell'allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/06, vanno sempre autorizzati:

- Anche se occasionali presso lo stabilimento;
- Anche se il gestore ritiene di produrre emissioni irrilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico;
- Anche se hanno emissioni diffuse;
- Anche se hanno emissioni aspirate e reimmesse in ambiente di lavoro.

AVVERTENZA:

Devono SEMPRE essere autorizzate anche attività ritenute accessorie all'attività produttiva principale dello stabilimento, quali INCOLLAGGIO, PROCESSI DI STAMPA, SALDATURA, LAVORAZIONI MECCANICHE, TRATTAMENTI MECCANICI SUPERFICIALI DEI METALLI E ALTRI MATERIALI.

ALLEGATO 2-BIS (all'autorizzazione generale generica)

NOTE ESEMPLIFICATIVE SULLE ATTIVITA' ASSIMILABILI

(art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)

Di seguito vengono riportate in corsivo le attività che nel corso degli anni sono state considerate assimilabili a quelle riportate nell'elenco delle attività rientranti nell'autorizzazione generale generica.

Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente.

- 2) Riparazione verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg (le eventuali attività di levigatura delle parti da verniciare vanno inserite al successivo punto n. 34).
- 3) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. (vengono considerati affini alla precedente descrizione le lavorazioni di ricarica di cartucce e toner, anche se eseguite con aspirazione, abbattimento e reimmissione dei fumi in ambiente di lavoro)
- 4) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- 5) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. (vengono considerate affini alla precedente descrizione la produzione di articoli con l'utilizzo di poliuretano espanso, polistirolo, teli plastificati e le relative lavorazioni di taglio a caldo e a freddo e di riduzione volumetrica).
- 6) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (qualora le polveri di lavorazione del legno siano avviate ad un silos va indicata anche la successiva attività n. 32).
- 7) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno (le eventuali attività di levigatura delle parti da verniciare vanno inserite al successivo punto n. 34).



- 8) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. *(i prodotti vernicianti possono essere sia allo stato liquido che in polvere, sono considerate affini alla precedente descrizione la coloritura di lenti per occhiali, la verniciatura di tacchi e calzature)*
- 9) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 e inferiore o pari a 1.500 kg/g.
- 10) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g *(vanno escluse la tostatura e torrefazione eseguita presso i bar ed esercizi similari ai fini della degustazione).*
- 11) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- 12) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. *(sono considerati solventi non solo le sostanze capaci di liberare sostanze organiche volatili, come ad es. i diluenti, ma qualsiasi sostanza anche inorganica che allo stato liquido è capace di sciogliere altre sostanze solide, liquide o gassose)*
- 13) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti *(questo punto dell'elenco è riservato all'attività di lavorazione di metalli preziosi con esclusione dell'attività di rifusione destinata all'ottenimento di pani di metallo da rilavorare, che invece è riportata al successivo punto 27).*
- 14) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g *(vengono considerate affini alla precedente descrizione le attività di brunitura e decappaggio).*
- 15) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g *(riguarda ogni tipo di colla sia a solvente che a base acquosa; viene considerata affine alla precedente descrizione l'alogenazione effettuata su calzature).*
- 16) Produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
- 17) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g *(esclusa la tempra a base di sola acqua).*
- 18) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g *(nel caso si producano ceramiche artistiche senza la decoratura vedere il successivo punto n. 28).*
- 19) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 e inferiore o pari a 1.000 kg/g.
- 20) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 e inferiore o pari a 1.000 kg/g *(vengono comprese le attività di cottura e affumicatura, escluse quelle di stagionatura e taglio).*

- 21) Molitura cereali con produzione superiore a 500 e inferiore o pari a 1.500 kg/g.
- 22) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 ed inferiore o pari a 1.000 kg/g.
- 23) Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1.500 kg/g *(va esclusa l'attività di sola produzione di calcestruzzo, oggetto di apposita autorizzazione generale).*
- 24) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- 25) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiori a 350 ed inferiori o pari a 1.000 kg/g.
- 26) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- 27) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- 28) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 Kg *(nel caso venga effettuata la decoratura vedere il precedente punto n. 18).*
- 29) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4.000 kg.
- 30) Saldature di oggetti e superfici metalliche *(sono considerate affini alla saldatura le operazioni di taglio laser, taglio al plasma, saldobrasatura, saldatura ossiacetilenica, elettroerosione; le eventuali attività di levigatura/sbavatura/molatura delle parti saldate vanno inserite al successivo punto n. 34).*
- 31) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 ed inferiore o pari a 1.000 kg.
- 32) Emissioni di sostanze polverulente, comprese le ceneri leggere, da silos dotati di impianti di abbattimento che assicurino almeno un'emissione di polveri inferiore a 20 mg/Nmc *(nella tabella attività del modulo di adesione oltre al punto 32 indicare anche i numeri delle/a attività dalle/a cui lavorazioni/e vengono prodotte le polveri); oppure*
Emissioni di sostanze volatili da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati che assicurino un'efficienza di abbattimento almeno del 90%, di cui si dovrà allegare, in sede di presentazione della richiesta di adesione all'autorizzazione generale, la relativa scheda tecnica, che sarà valutata in fase di istruttoria.

Cosa succede se un'attività ricompresa nell'Allegato 2 non è autorizzata



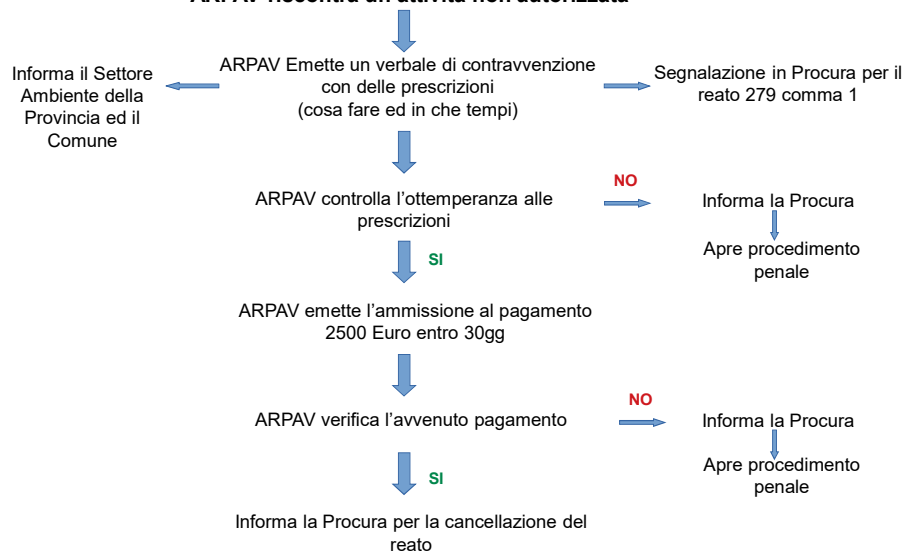
Sanzioni

Art. 279 comma 1

...chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' **punito con la pena dell'arresto** da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Con la Legge n° 68/2015 è stata introdotta la possibilità di depenalizzazione del reato.

ARPAV riscontra un'attività non autorizzata



Esempi di attività da autorizzare



L'attività di saldatura e assimilate al **punto 30** possono rientrare in due casistiche:

a) **SALDATURA inserita nel ciclo produttivo** dello stabilimento (anche ritocchi/finiture e saldature occasionali, come ad esempio le carrozzerie):

Le emissioni devono essere aspirate e convogliate a camino; l'attività/impianto è sottoposto ad autorizzazione.

b) **SALDATURA per manutenzione occasionale degli impianti:**

L'attività/impianto non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272.



34) Trattamenti meccanici superficiali dei metalli e di altri materiali (comprese le attività di levigatura di parti da verniciare e di sbavatura/molatura/levigatura dei pezzi saldati, raschiatura e cardatura delle calzature).

35) Lavorazioni del marmo, roccia di scavo ed affini (con esclusione della frantumazione di inerti, oggetto di apposita autorizzazione generale).

36) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (sia minerale che vegetale come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

Rientrano nel **punto 34** anche i seguenti trattamenti meccanici: affilatura, burattatura, carteggiatura, finitura, granigliatura, lapidellatura, lappatura, lastratura, levigatura, lucidatura meccanica, microfresatura, molatura, nastratura, pallinatura, rettifica, sabbiatura, satinatura, sbavatura, smerigliatura, spazzolatura.

Rientrano nel **punto 36** anche le seguenti lavorazioni meccaniche: aggraffatura, alesatura, barenatura, bordatura, brocciatura, calandratura, cesoiatura, conificazione, dentatura, filettatura, foratura, fresatura, fustellatura, imbutitura, limatura, maschiatura, piallatura piegatura, rastrematura, stampaggio a freddo, stozzatura, taglio a freddo, tornitura, trafilatura, tranciatura, trapanatura, elettroerosione in olio.

Qualora il consumo complessivo di olio sia **inferiore** alla suddetta soglia, le attività non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272.



Tabella che trovate nell'allegato 1 della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale

TABELLA ATTIVITA'/CAMINI ASSOGGETTABILI ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

CAMINO N° se presente (*)	ATTIVITA' individuate nell'allegato 2 (Punto/i riferito/i all'elenco) (**)	Indicare se il camino è: Nuovo Esistente Modificato	PORTATA (Nmc/h)	Tipo di impianto di abbattimento (se presente)

(*) è obbligatorio indicare il numero del camino; è obbligatorio indicare nella quarta colonna se l'attività è dotata di aspirazione, abbattimento e reimmissione in ambiente di lavoro; solo in questo caso è possibile non indicare il numero del camino

(**) nel caso di richiesta di modifica stabilimento indicare TUTTE le attività e TUTTI i camini, anche quelle/i già autorizzati

Attività di Carrozzeria



L'attività di CARROZZERIA rientra al **punto 2** dell'Allegato n.2 dell'adesione, ricomprendendo anche le attività di LAVAGGIO PISTOLE – STUCCATURA - TINTOMETRO.

Poichè un'automobile prima di essere verniciata deve essere carteggiata il gestore deve indicare anche il **punto 34**.

Qualora presso lo stabilimento venga eseguita l'attività di saldatura (anche sporadica) il gestore deve indicare anche il **punto 30**.



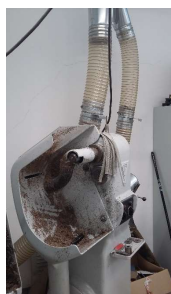
Calzaturificio



In tale casistica si esegue l'attività di incollaggio con utilizzo di mastici e/o colle (sia a solvente che a base acquosa) quindi il gestore deve indicare il **punto 15** dell'Allegato 2.

Per rifinire le calzature si eseguono trattamenti meccanici superficiali (raschiatura e cardatura delle calzature) la cui attività deve essere segnalata indicando il **punto 34**.

Qualora presso lo stabilimento venga eseguita anche l'attività di verniciatura di tacchi e calzature il gestore deve indicare anche il **punto 8**.



Falegneria

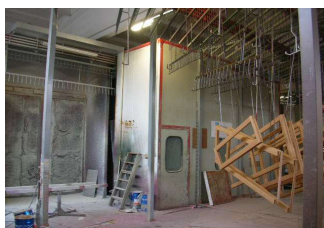


L'attività rientra al **punto 6** dell'Allegato 2 dell'adesione.

Qualora presso lo stabilimento venga eseguita anche:

- VERNICIATURA: il gestore deve indicare anche il **punto 7**;
- CARTEGGIATURA: il gestore deve indicare anche il **punto 34**;
- INCOLLAGGIO: il gestore deve indicare anche il **punto 15** (anche se usa colle a base acquosa).

Qualora le polveri di lavorazione del legno siano avviate ad un silos va indicato anche il **punto 32**.



Cosa succede se un'attività autorizzata non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione



Sanzioni

Art. 279 comma 2-bis

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una **sanzione amministrativa** pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente (Provincia).

Art. 279 comma 2

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10000 euro.

ARPAV riscontra una o più non ottemperanze alle prescrizioni



ARPAV Informa il Settore Ambiente della Provincia



ARPAV emette la sanzione amministrativa 2000 Euro



Provincia emette la diffida alla ditta per il ripristino



Provincia richiede ad ARPAV di verificare l'ottemperanza alla diffida



Provincia verifica l'avvenuto pagamento

NO



Ritiro autorizzazione

SI



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

Provvedimento n. 6204/EM

Prot. Gen. n. del

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006e s.m.i.

Autorizzazione "generale" generica alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga; attività individuate all'allegato 2 all'autorizzazione generale generica.

Sostituzione dell'autorizzazione "generale" generica n. 5200/EM del 24/10/2006.

Art. 6 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 6.8 le bocche dei **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 6.9 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento e indicato nell'allegato 1 all'autorizzazione generale generica, apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 6.10 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

Camini e punti di prelievo

Nel provvedimento autorizzativo di carattere generale generico sono presenti le seguenti prescrizioni:

- le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.



Camini e punti di prelievo



- Dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento e indicato nell'Allegato 1 all'autorizzazione generale generica, apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso.



Camini e punti di prelievo



- La ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini fori di prelievo secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un **dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo** (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di **immediato utilizzo** sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre.

Fori di prelievo



Il foro di prelievo deve essere posto nel punto centrale del tratto rettilineo il più lungo possibile che permetta di avere nella sezione di misurazione **un flusso il più possibile stazionario**.



camino

rettangolare

Detta **L** la lunghezza del lato su cui installare i tronchetti

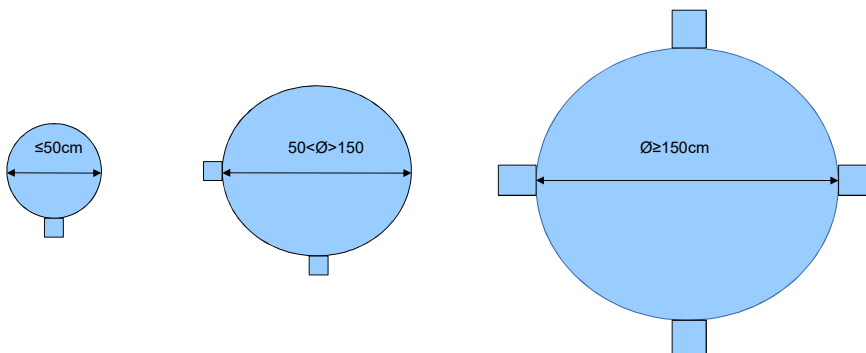
devono essere rispettate le seguenti regole:

- per $L \leq 35$ cm **un** solo tronchetto posto a $L/2$;
- per $35 < L \leq 70$ cm **due** tronchetti posti a $L/4$ e $3L/4$;
- per $70 < L \leq 105$ cm **tre** tronchetti posti a $L/6$, $L/2$ e $5L/6$;
- per $105 < L \leq 140$ cm **quattro** tronchetti posti a $L/8$, $3L/8$, $5L/8$ e $7L/8$
- e così via ogni 35 cm per misure superiori

Camino circolare



- diametro ≤ 50 cm **un** solo tronchetto di prelievo
- $50 \text{ cm} < \text{diametro} < 150$ cm **due** tronchetti di prelievo posti a 90°
- diametro ≥ 150 cm **quattro** tronchetti di prelievo



Il Tronchetto di prelievo

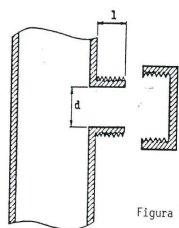


Figura 1 - Tipo A

Dimensioni	
l	mm 50
d	mm 65

Per i controlli **non isocinetici** (es. NOx, TOC, SOV) si possono utilizzare dei tronchetti di prelievo con diametro $2\frac{1}{2}$ " (65 mm) con filetto esterno. Tronchetto di tipo A come riportato nel metodo UNICHIM 422

Per i **campionamenti isocinetici** (es. Polveri, metalli) sono necessari tronchetti di prelievo sufficientemente grandi per garantire l'ingresso delle sonde di campionamento più complesse.



di diametro 3" (76 mm) con filetto esterno (camini $\varnothing < 0,4$ m)

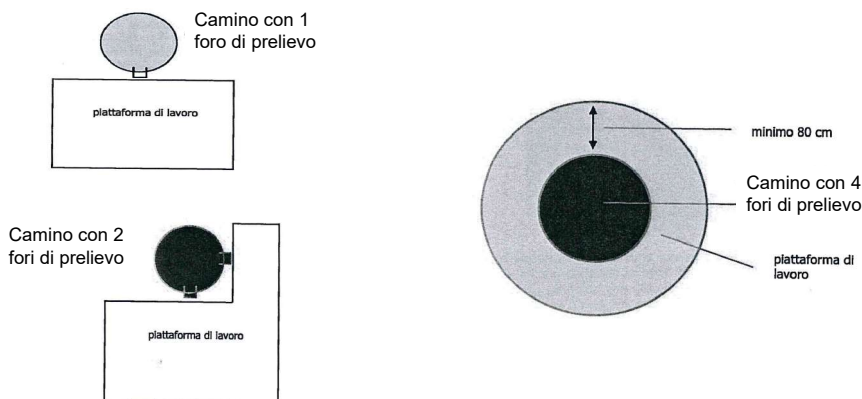


foro da 4" (101 mm) flangiato (camini $\varnothing > 0,4$ m)

Piattaforma di lavoro



Le piattaforme devono garantire adeguati spazi di lavoro in funzione del metodo di misura utilizzato (dai 2 ai 5 m²). Le postazioni devono rispettare la norma di sicurezza sul lavoro (parapetti).



Accessibilità



Si **sconsigliano** l'utilizzo di piattaforme elevabili o mobili per l'accesso al punto di prelievo.



Preferibili gli accessi con l'utilizzo di scale fisse o trabattelli a norma di legge



Trasporto Materiale



Si consiglia la predisposizione di strumenti di sollevamento del materiale, quali paranchi o carrucole, quando il punto di prelievo si trova ad altezze maggiori dei 10 metri.



Percorsi



Larghezza della passerella maggiore di 60 cm





6.11 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V al D.Lgs.152/2006;

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione di materiali polverulenti devono essere incapsulati;
- se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento;
- per il trasporto di materiale polverulento devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- ...

OBBLIGO DI CONVOGLIAMENTO



Possono aderire all'Autorizzazione a Carattere Generale ai sensi dell'art. 272 esclusivamente i gestori degli stabilimenti le cui emissioni, prodotte dalle attività indicate nell'allegato 2, vengono tutte aspirate e convogliate a camino.

E' permessa l'aspirazione ed il convogliamento delle **emissioni di polveri** a filtri ad alta efficienza con reimmissione dell'aria depurata in ambiente di lavoro purchè tali filtri siano classificati H13 (con efficienza di filtrazione superiore o uguale al 99,95%) o H14 (efficienza superiore al 99,995%)

In alternativa il gestore deve presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi **dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06** dichiarando la "motivata e dimostrabile impossibilità tecnica al convogliamento".

In questo caso la Provincia indicherà tra le prescrizioni che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

ALLEGATO 3 (all'autorizzazione generale generica)

ELENCO STABILIMENTI E ATTIVITÀ IN DEROGA
(art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)

In occasione delle analisi ai camini riportati nella richiesta di adesione vanno rilevati per ogni attività indicata al punto corrispondente almeno gli inquinanti sottoriportati, che si ritengono indispensabili, ma non necessariamente esaustivi, sarà cura della Ditta valutare la necessità di analizzare altri inquinanti che possano essere considerati caratteristici della specifica attività svolta in relazione ai macchinari ed alle materie prime utilizzate.

Inquinante da ricercare: Polveri
Attività 6, 9, 29, 34 (solo in caso di trattamenti di materiale diverso dal metallo), 35 e 36

- 2) S.O.V. e polveri
- 3) S.O.V. e polveri
- 4) S.O.V. e polveri
- 5) S.O.V., polveri e composti dello zolfo espressi come biossido di zolfo (solo qualora avvenga il processo di vulcanizzazione)
- 6) polveri
- 7) S.O.V. e polveri
- 8) S.O.V. e polveri (nel caso di essiccazione può essere fornito il valore in COT)
- 9) polveri
- 10) S.O.V. e polveri
- 11) S.O.V. e polveri
- 12) polveri e S.O.V., oppure sostanze inorganiche tabella C parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 (a seconda delle materie prime utilizzate); nel caso di utilizzo di soli tensioattivi o acqua ossigenata le analisi non sono richieste; in caso di utilizzo di sostanze acide o basiche può essere fornito il valore delle nebbie basiche o acide espresse come polveri.
- 13) polveri e sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
- 14) S.O.V., polveri, sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 e/o sostanze inorganiche tabella C parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
- 15) S.O.V. e polveri
- 16) S.O.V. e polveri
- 17) S.O.V., polveri e sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
- 18) S.O.V. e polveri
- 19) S.O.V. e polveri
- 20) S.O.V. e polveri
- 21) S.O.V. e polveri
- 22) S.O.V. e polveri
- 23) S.O.V. e polveri
- 24) polveri e sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
- 25) S.O.V. e polveri
- 26) polveri, sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 e/o sostanze inorganiche tabella C parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
- 27) polveri e sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
- 28) S.O.V. e polveri
- 29) polveri
- 30) polveri e sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006
- 31) S.O.V. e polveri
- 34) polveri e sostanze inorganiche tabella B parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006 nel caso di metalli, solo polveri nel caso di altri materiali e di superfici verniciate.
- 35) polveri
- 36) nebbie oleose espresse come polveri



6.13 le Ditte dovranno dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
oppure
un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)





EMISSIONI AERIFORMI IN ATMOSFERA
D.Lgs 152/2006 Parte quinta
"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

**REGISTRO DEI CONTROLLI
DISCONTINUI DELLE EMISSIONI**

RAGIONE SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
N° **6204/EM** del **30/06/2011**


Firma del Legale Rappresentante





CONTROLLI ANALITICI PERIODICI

Sigla dei punti di emissione	Origine	Data del prelievo	Portata (Nm³/h)	Inquinanti emessi	Concentrazione (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Valori limite	
							mg/ Nm³	g/h
2	CARTEGGIATURA	14/03/2011	12149	POLVERI	4,299	52,240	50	/
1	VERNICIATURA	13/12/2011	17372	POLVERI TOTALI	2,033	35,322	3	/
				SOV classe III	26,5	460,34	/	2000
				SOV classe V	5,200	90,332	/	4000
1	VERNICIATURA	09/04/2013	22278	POLVERI	1,0	23,0	50	/
				SOV classe III	16,9	376,5	150	2000
				SOV classe IV	2,9	65,3	300	3000
				SOV classe V	17,9	398,0	600	4000
2	CARTEGGIATURA	09/04/2013	13680	POLVERI	2,6	36,0	50	/

1

Vedi allegato Rapporto di prova n.....

NON corretto



5.3 CERTIFICATI

Le prescrizioni dell'Autorizzazione Generale Generica n. 6204/EM prevedono l'obbligo di rispettare i REQUISITI DEL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE del 04/06/2008.

In particolare è necessario:

- indicare gli orari di inizio e di fine e/o la durata dei 3 singoli campionamenti;
- indicare le condizioni di marcia dell'impianto;
- per ciascun camino riportare l'attività/impianto oppure le attività/impianti a cui sono afferenti, i quali **devono corrispondere a quanto dichiarato nella tabella camini/attività** compilata in sede di domanda di adesione;
- verificare la **corrispondenza degli inquinanti ricercati** con gli inquinanti indicati in allegato 3 all'autorizzazione: in caso di scostamenti, il gestore **DEVE** indicare la spiegazione in sede di richiesta di adesione o in allegato ai certificati di analisi, pena l'incompletezza della pratica.



5.1 FREQUENZA

Le prescrizioni dell'Autorizzazione Generale Generica n. 6204/EM prevedono l'obbligo di effettuare il controllo delle emissioni ogni **DUE ANNI**.

E' prevista la facoltà di effettuare il controllo ogni **CINQUE ANNI** solamente nei casi previsti dalla prescrizione 6.17.

La VALUTAZIONE della frequenza del controllo è in capo al gestore dello stabilimento il quale, in caso di verifiche da parte degli Enti deputati al controllo, deve esibire la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni.

EMISSIONI AERIFORMI IN ATMOSFERA
D.Lgs 152/2006 Parte quinta
"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

REGISTRO RELATIVO AI CASI DI INTERRUZIONE DEL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

RAGIONE SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
N° **6204/EM** del **30/06/2011**


Firma del Legale Rappresentante





REGISTRAZIONI DELLE INTERRUZIONI					
Sigla emissioni	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo dell'interruzione dell'esercizio	Data e ora dell'interruzione	Data e ora del ripristino	Durata della fermata in ore
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	12/05/2011 8.00	12/05/2011 10.30	2,5
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	01/12/2011 14.30	01/12/2011 17.30	3
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	25/05/2012 14.30	25/05/2012 17.3	3
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	14/01/2013 8.00	14/01/2013 10.3	2,5
2	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	02/05/2013 8.00	02/05/2013 11.00	3
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	05/12/2013 16.00	05/12/2013 18.30	2,5
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	27/02/2014 14.30	27/02/2014 17.30	3
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	16/05/2014 15.00	16/05/2014 18.00	3
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	26/01/2015 14.30	26/01/2015 18.00	3,5
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	04/10/2016 8.00	04/10/2016 11.00	3
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	04/11/2016 14.30	04/11/2016 18.00	3,5
2	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	24/11/2016 14.30	24/11/2016 17.30	3
1	FILTRI A SECCO	SOSTITUZIONE	12/12/2016 15.30	12/12/2016 18.00	2,5

Attenzione controllo incrociato con registro carico scarico dei rifiuti



2.4 CAMBIO RAGIONE SOCIALE e/o SUBENTRO

Per **cambio ragione sociale** si intende la modifica del legale rappresentante, oppure la modifica della P.IVA oppure la modifica della forma societaria.

Per **subentro** si intende il passaggio di gestione dello stabilimento da una azienda ad un'altra.

In tutti i succitati casi il nuovo gestore dello stabilimento deve presentare NUOVA ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE allegando:

- MODULO CAMBIO RAGIONE SOCIALE (vedere sito internet della Provincia)
- ANALISI ALLE EMISSIONI (anche effettuate dal precedente proprietario/ditta) effettuate nei limiti temporali indicati nell'autorizzazione (2 o 5 anni).
- DICHIARAZIONE "Le analisi allegate si ritengono rappresentative della presente attività assoggettata all'autorizzazione di carattere generale, non essendoci stata alcuna variazione del ciclo produttivo successivamente all'effettuazione di tali analisi".



2.5 MODIFICA SOSTANZIALE DI STABILIMENTO

Il gestore dello stabilimento deve RIPRESENTARE domanda di ADESIONE (barrando la casella "modifica d'impianto") e INDICARE:

- camini esistenti
- camini nuovi e/o aggiunta di attività

al fine di fornire un AGGIORNAMENTO COMPLETO DELLE ATTIVITA'/IMPIANTI presenti presso lo stabilimento.

Deve indicare la DATA di AVVIO dell'impianto a seguito delle modifiche apportate ed inviare le ANALISI solo per i camini nuovi e/o modificati.



2.7 MODIFICHE NON SOSTANZIALI (art. 269 comma 8)

Tutte le modifiche vanno **SEMPRE COMUNICATE**. A titolo di esempio:

- cessazione di attività/impianti e relativi camini;
- modifica dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
- sostituzione di impianti;
- unificazione di camini.

Trascorsi 60 gg dalla comunicazione, in caso di mancata risposta da parte della Provincia, tali modifiche possono essere eseguite.

In caso di mancata comunicazione alla Provincia della modifica non sostanziale, è prevista una sanzione amministrativa fino a 1000 euro.

COS'È L'AUA. L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (Dlgs 152/2006, L. 447/1995 e Dlgs 99/1992).

Il Dpr 13 marzo 2013, n. 59 individua un nucleo base di sette autorizzazioni/comunicazioni che possono essere assorbite dall'AUA:

A) **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

B) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

C) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

D) **autorizzazione generale** di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

E) **comunicazione o nulla osta** di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

F) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.